

**Costituzione della Repubblica - straniero (condizione dello) Corte di Cassazione, Sez. 1 -
, Sentenza n. 20034 del 13/07/2023 (Rv. 668676 - 01)**

Protezione internazionale - Straniero soggetto a trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento - Domanda - Proponibilità davanti al giudice di pace all'udienza di convalida - Sussistenza - Termini di registrazione da parte del questore - Cessazione del trattenimento - Dalla decisione della Commissione - Illegittimità successiva richiesta di proroga.

In tema di protezione internazionale, la relativa domanda, in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2 della direttiva 2013/32/UE può essere presentata dallo straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. cit.; in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 come previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015; tuttavia il trattenimento dello straniero richiedente protezione cessa dopo la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale e l'eventuale successiva richiesta di proroga del trattenimento disposto ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, è illegittima, salvo che non vengano dedotti e comprovati dall'amministrazione ulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20034 del 13/07/2023 (Rv. 668676 - 01)